Logo Comune

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI A RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina alcuni interventi che i Comuni dell'Ambito del rhodense svolgono nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali" al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione;
2. In particolare il presente regolamento disciplina, sulla base delle disposizioni generali contenute nel "Regolamento applicativo dell'isee: disciplina e modalità degli interventi e della compartecipazione dei servizi sociali dei comuni del rhodense approvato con del. CC n. ____ del _____, l'erogazione di contributi economici per il ricovero residenziale di persone disabili per le quali l'intervento residenziale sia ritenuto appropriato ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del presente documento;
3. Il regolamento fissa le modalità e i criteri di acceso ai contributi economici sociali:
    a. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni agevolate relative al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.;
    b. Perseguendo l'attuazione di interventi appropriati valutati e definiti in un contesto di equipe multidisciplinare;
    c. Nel rispetto delle disposizioni normative che regolano gli impegni di spesa per gli enti locali e, in particolare, di quanto disposto dall'art 13.1.c della LR 3/2008 laddove si fa specifico riferimento al fatto che i Comuni erogano le prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette, nei limiti delle risorse disponibili;
4. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm.ii e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui al Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come integrato dal Decreto legislativo n. 97 del 2016.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
    a. ISEE: indicatore della situazione economica equivalente così come definito nel DPCM 159/2013 e ss.mm.ii;
    b. Strutture residenziali: strutture deputate all'assistenza delle persone sia di carattere socio-assistenziale che socio-sanitario. Sono riconducibili a tale tipologia anche le strutture abitative (mini alloggi e/o alloggi e/o comunità, etc.) finalizzati:
        i. Alla permanenza in un contesto il più possibile "familiare" con forme minime di assistenza e protezione;
        ii. A garantire e promuovere la vita indipendente;
    c. Persona disabile: il riferimento è all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii (Allegato A al presente regolamento);
    d. UMA: Unità Multidimensionale d'Ambito, è composta da:
        i. 1 assistente sociale ambito;
        ii. 1 psicologo ASST
        iii. 1 specialista medico relativamente alla patologia di che trattasi;

iv. 1 assistente sociale del comune di residenza della persona;
v. 1 responsabile amministrativo dell'ufficio di piano;

L'UMA svolge una funzione di progettazione e orientamento a favore della famiglia e garantisce la definizione e l'accompagnamento del progetto di vita in relazione ai bisogni espressi e ai servizi esistenti. L'Unità opera in un contesto di equipe nella quale si realizza l'integrazione tra i servizi specialistici coinvolti e i comuni di residenza per la realizzazione del progetto di vita e per la fruizione di servizi appropriati al raggiungimento degli obiettivi.

e. PAI: Piano di assistenza individualizzato, che contiene:
   vi. L'esito della valutazione multidimensionale della persona;
   vii. La descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona in condizione di dipendenza vitale e del suo nucleo familiare;
   viii. La descrizione degli interventi da sostenere;
   ix. La motivazione circa la necessità del ricorso all'intervento residenziale.

Art. 3 – STATO DI BISOGNO E APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI

1. Si definisce stato di bisogno, ai fini del presente regolamento, la condizione determinata da almeno uno dei seguenti fattori:
   a. Incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere autonomamente a se stesso;
   b. Impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
   c. La necessità di assistenza continua di chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
2. È considerato comunque in stato di bisogno colui che sia nelle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. (Allegato A);
3. Per ogni utente dovrà essere definito un PAI, come definito dall'art.2.e.;

Art. 4 –REQUISITI GENERALI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. I richiedenti devono possedere i seguenti prerequisiti:
   a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale;
   b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di _____, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso umanitario ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
   c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza;
2. In aggiunta ai prerequisiti di cui al punto 1 i soggetti richiedenti devono possedere un indicatore ISEE uguale o inferiore alle soglie definite secondo le modalità di cui all'art. 7;
3. Deroghe a quanto disposto ai punti 1 e 2 sono possibili soltanto in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno

essere debitamente documentate e presentate in una specifica relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale e/o altra figura tecnica incaricata dall'Ente.

CAPO II
RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. L'accesso ai contributi avviene mediante presentazione di domanda, sulla base di specifica modulistica definita dall'ufficio responsabile;
2. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno. È comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. In tale circostanza, successivamente l'interessato o un suo delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno dovranno provvedere a formalizzare la domanda entro 30 gg dall'attivazione di ufficio. In mancanza di tutore, curatore, amministratore di sostegno, la formalizzazione della domanda dovrà avvenire entro 30 gg dalla nomina dell'ADS;
3. Il contributo verrà erogato solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso e ad esito favorevole dell'istruttoria. Il beneficio potrà decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di assegnazione fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8. I termini dell'istruttoria potranno essere sospesi in caso di presentazione di documentazione incompleta rispetto a quella prevista, con conseguente sospensione dei termini di conclusione del procedimento;
4. Il beneficio attribuito non potrà avere efficacia retroattiva;
5. Gli uffici potranno richiedere la produzione di ulteriore documentazione finalizzata all'analisi del caso e utile ai fini dell'istruttoria;
6. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, l'interessato viene informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione dell'iter e dell'esito finale dello stesso.

Art. 6 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, corredata della documentazione necessaria, viene istruita dall'ufficio amministrativo che verifica la completezza dei documenti allegati alla domanda e la rispondenza ai requisiti previsti. L'eventuale documentazione mancante deve essere richiesta all'utente, che ha a disposizione 30 gg. dalla data della richiesta per produrla;

2. Trascorsi 30 giorni senza aver prodotto la documentazione o aver prodotto documentazione inadeguata, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione formale al richiedente;

3. Il termine per concludere il procedimento è previsto in 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda completa. La conclusione del procedimento è costituita da un provvedimento che definisce almeno:
    a. Il possesso o meno dei requisiti per accedere alle prestazioni;
    b. Il contributo erogabile;
    c. Qualora siano disponibili le risorse: la data presunta di avvio dell'erogazione delle prestazioni;

d. Nel caso non siano disponibili le risorse: l'informazione dell'inserimento in specifica lista di attesa, compilata in base alle disposizioni di cui al successivo art. 12;

4. La valutazione sociale è effettuata dall'Unità Multidimensionale d'Ambito, come definitiva all'art 2.1.d.;
5. La valutazione dell'appropriatezza della domanda rispetto alla richiesta di contributo per ricovero, dovrà considerare in particolare i seguenti elementi:
    a. L'obiettivo di fondo costituito dalla necessità di garantire, in condizioni accettabili, la permanenza dell'utente nel proprio contesto familiare e sociale, considerando il ricovero in struttura quale risorsa estrema cui attingere;
    b. L'analisi del bisogno rispetto alla situazione individuale, familiare e di rete prossimale dell'utente;
    c. La valutazione dei desideri e aspirazioni dell'utente e/o dei sui famigliari;
    d. L'effettiva necessità del ricovero quale soluzione alternativa ad altre forme di assistenza;
    e. La predisposizione di un progetto coerente e congruente con lo stato di bisogno del richiedente, la rete dei servizi e la rete parentale, amicale e di vicinato;
6. L'equipe multidisciplinare definisce il PAI che costituirà il riferimento per l'attribuzione del carattere di appropriatezza;
7. Nel caso di ricovero urgente, l'eventuale contributo potrà essere ugualmente erogato in deroga alla procedura, successivamente si procederà ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 per la determinazione dell'importo corretto del contributo stesso, - operando gli eventuali relativi conguagli.

Art. 7 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALL'ISEE

1. Possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e con un indicatore ISEE inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta Comunale secondo i criteri stabili dal presente regolamento;
2. I criteri per la definizione della soglia di accesso sono i seguenti:
    a. Costo annuo del servizio e/o della prestazione in base al costo giornaliero standard del servizio (CGS), calcolato quale media delle rette giornaliere delle strutture accreditate presenti nel distretto ASST Rhodense, suddivise per le seguenti unità di offerta:
        i. Comunità socio sanitarie per disabili;
        ii. Residenza socio sanitaria disabili;

    La media delle rette giornaliere delle strutture accreditate viene ricalcolata annualmente entro il 30 marzo di ogni anno;

    b. Rispetto degli equilibri di bilancio;
3. La soglia di accesso (SA Isee) viene definita sulla base del seguente algoritmo:

SA Isee = [(CGS) x (N)]/K in cui:

    a. SA Isee = Soglia di Accesso;
    b. CGS = Costo giornaliero standard del servizio;
    c. N = Numero dei giorni annui definito in n. 365;
    d. K = parametro di adeguamento che definisce la quota massima di contribuzione;
    e. Il parametro K è definito dalla Giunta comunale su proposta dell'assemblea dei sindaci del Rhodense (costituita ai sensi della L.328/2000), in relazione all'evoluzione dell'andamento del costo dei servizi, delle modalità di calcolo

dell'ISEE stabilite dalla normativa di riferimento, nonché in relazione alla definizione di nuove tipologie di servizi/prestazioni.

4. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporta l'impossibilità di accedere alla contribuzione prevista dal presente regolamento.

Art. 8 – DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL COSTO DEI SERVIZI

1. Una volta definito l'accesso alle prestazioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento l'ufficio procede a determinare la quota di contributo integrativo al costo del servizio:
2. L'ammontare del contributo integrativo viene determinato sulla base del valore Isee presentato, utilizzando un criterio di calcolo lineare del tipo: y=mx+q, dove:
    a. Y= Contributo erogabile (CE);
    b. m = coefficiente angolare che definisce la correlazione tra il valore dell'isee e il contributo erogabile, secondo un rapporto di proporzionalità inversa (m sempre minore di 0);
    c. x = valore ISEE del richiedente;
    d. q= contributo erogabile massimo;

    Ne risulta che il rapporto tra Isee e contributo erogabile è definito dalla seguente formula:

    CE= m* valore Isee + q

    I parametri della suddetta formula (m e q), sono definiti annualmente dalla Giunta Comunale su proposta dell'assemblea dei sindaci del Rhodense, in relazione all'evoluzione dell'andamento del costo dei servizi, delle modalità di calcolo dell'ISEE stabilite dalla normativa di riferimento, nonché in relazione alla definizione di nuove tipologie di servizi/prestazioni;
3. Nel caso in cui la GC non provvedesse all'aggiornamento annuale, si ritengono automaticamente prorogate le modalità di calcolo dell'anno precedente;
4. Indipendentemente dalla struttura scelta dall'utente, la contribuzione comunale non potrà essere superiore alle soglie stabilite al precedente art. 8.2;
5. In ogni caso l'ammontare del contributo non potrà essere superiore al costo annuo della struttura scelta;
6. Nel caso in cui il costo annuo effettivo della struttura scelta sia inferiore rispetto al costo giornaliero standard (CGS) di cui al precedente art. 7.2, il parametro CGS della formula di cui all'art. 7.3 è sostituito dal costo giornaliero effettivo (CGE) della struttura. La modifica del CGE struttura comporta una modifica SA prevista all'art. 7.3; di conseguenza il contributo massimo erogabile (q) di cui al presente articolo comma 2 si riduce in proporzione al valore del coefficiente m (parametro costante);
7. Nel caso in cui l'utente possegga i requisiti di accesso di cui all'art. 5 ma non disponga delle risorse per pagare la quota o parte della quota a proprio carico, ovvero gravi in condizioni di povertà assoluta o grave indigenza, potrà essere erogata una quota di contributo ulteriore. Di tale circostanza dovrà essere data motivazione nel provvedimento di attribuzione tramite specifica relazione da parte dell'Assistente Sociale o di altro operatore dei servizi sociali.

Art. 9 TUTELA DELL'UTENTE

1. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, a tutela dell'utente, il Comune può procedere per far nominare, dalla competente autorità giudiziaria, un amministratore di sostengo, un tutore o un curatore che provveda:
    a. A gestire il patrimonio dell'utente;
    b. A rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente.

Art. 10 - UTENTI FRUITORI DI PIÙ SERVIZI (BUDGET DI CURA)

1. Nel caso in cui il richiedente debba usufruire, di ulteriori servizi di natura socio-sanitaria o socio-assistenziale e segnatamente: servizi diurni della rete socio-assistenziale e della rete socio-sanitaria e servizi di trasporto verrà esonerato dal pagamento delle relative quote a suo carico. Relativamente al servizio trasporto, questo rientra come esenzione esclusivamente per le tratte dal servizio residenziale al servizio diurno, e viceversa.

Art. 11 – CONTRIBUTO E/O PRESTAZIONE

1. L'importo del contributo è stabilito con determinazione del Responsabile apicale dei servizi;
2. L'erogazione del contributo avviene per dodici mesi. L'ammissione all'erogazione non dà diritto ad alcuna reiterazione annuale della prestazione essendo la stessa subordinata alla disponibilità delle risorse nei relativi capitoli di bilancio e alla verifica dei requisiti;
3. Ogni dodici mesi dovrà essere operata una rivalutazione delle condizioni che determinano l'erogazione del beneficio;
4. Il beneficiario e/o i suoi familiari sono tenuti a comunicare, in corso d'anno, ogni variazione dei requisiti e condizioni che hanno consentito l'accesso al contributo/prestazione;
5. Eventuali adeguamenti della retta, applicati dall'istituto di ricovero, sono a carico dell'utente fino a nuova definizione del costo giornaliero standard e ricalcolo del contributo erogabile;
6. In caso di carenza di risorse verrà redatta una specifica graduatoria secondo le modalità stabilite nel successivo art. 12.

Art. 12 – GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA

1. I contributi/prestazioni, di cui al presente regolamento, sono erogati in base alle disponibilità di bilancio del comune di residenza del richiedente;
2. Qualora fosse necessario redigere specifiche graduatorie, le domande verranno prese in considerazione tenendo conto della data di presentazione delle medesime. In tal caso il contributo decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le risorse e dall'adozione della determinazione di impegno di spesa;

La graduatoria costituisce il riferimento della lista d'attesa nel caso non siano disponibili le risorse di bilancio;
Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal dirigente responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto determinazione di impegno di spesa '

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le richieste presentate successivamente alla data di sua esecutività;
2. Per i casi già in carico si procederà all'adeguamento del contributo entro il 31.12 dell'entrata in vigore del presente regolamento;
3. La Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento, degli equilibri di bilancio nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, può determinare con proprio atto la definizione delle modalità operative dei servizi socio assistenziali, nonché la struttura tariffaria e della compartecipazione alla spesa degli utenti. Tale disposizione dovrà contenere almeno:
    a. la contribuzione massima a favore del cittadino utente sulla base dell'ISEE;
    b. la struttura della contribuzione secondo la modalità della progressione lineare oppure per fasce differenziate;
    c. i criteri di calcolo, nonché la misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal comune ai cittadini in condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dell'ISEE;

Art. 15 – PUBBLICITÀ

A norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 33 del 2013 il presente regolamento è soggetto a pubblicazione obbligatoria sul sito Internet del Comune ed è comunque a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta

Art. 16 – ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Art. 17 –ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.